

Checklist per il scioglimento di un istituto di previdenza

I. Fase iniziale

1. Il consiglio di fondazione decide lo scioglimento dell'istituto di previdenza.
2. Presenta all'ATIOZ la richiesta di scioglimento.

Documenti da presentare

- richiesta motivata
- verbale della decisione debitamente firmato
- copia del contratto di adesione
- per gli istituti di previdenza registrati: conferma del consenso dei lavoratori (art. 11 cpv. 3^{bis} LPP)

3. L'ATIOZ emette la decisione di scioglimento/messa in liquidazione (tassa CHF 1'000 rispettivamente CHF 1'500 per gli istituti di previdenza registrati [tassa aggiuntiva per la modifica dell'iscrizione nel registro]).
4. Dopo la crescita in giudicato, l'ATIOZ comunica al registro di commercio la messa in liquidazione e richiede l'iscrizione della dicitura «in liquidazione».

II. Fase di liquidazione

5. Il consiglio di fondazione procede alla diffida ai creditori (art. 742 CO).
6. Decide il trasferimento delle attivi e dei passivi e/o la distribuzione dei fondi liberi e stipula un contratto di trasferimento con l'istituto cessionario.

Tale contratto deve contenere obbligatoriamente i seguenti punti:

- Nome, sede e forma giuridica degli istituti di previdenza coinvolti
- Valore complessivo delle attivi e dei passivi da trasferire
- Data di riferimento dell'acquisizione
- Conferma che i diritti e le pretese acquisiti dagli assicurati rimangono invariati a seguito del trasferimento
- Conferma che l'istituto di previdenza subentrante assume anche tutti i casi di prestazione che si fondano su un'incapacità lavorativa insorta durante il periodo di appartenenza degli assicurati aventi diritto all'istituto di previdenza trasferente
- Conferma che gli eventuali mezzi non vincolati a livello regolamentare e oggetto di trasferimento saranno utilizzati anche in futuro conformemente alla precedente destinazione dello scopo oppure, nel rispetto del principio della parità di trattamento, trattati come mezzi vincolati
- Dichiarazione relativa alla cessione o alla risoluzione di eventuali contratti di assicurazione collettiva (compresi i contratti esenti da premi).

7. Il perito in materia di previdenza professionale redige una valutazione attuariale del trasferimento; verifica e conferma il rispetto dei diritti e delle pretese dei beneficiari (rapporto dell'esperto).
8. Il consiglio di fondazione informa i beneficiari (assicurati attivi e pensionati) dello scioglimento, del trasferimento e/o della distribuzione prevista. Concede loro un termine adeguato (almeno 20 giorni) per prendere visione dei documenti e presentare ricorso interno alla fondazione contro la sua decisione.

In caso di ricorsi, redige una decisione scritta in cui informa il ricorrente della possibilità di far verificare e decidere dall'autorità di vigilanza i requisiti, la procedura e il piano di ripartizione entro un termine (da stabilire), di norma 30 giorni, ma almeno 20 giorni (la procedura è a pagamento).

9. Alla scadenza del termine di ricorso interno alla fondazione e al termine di un'eventuale procedura di verifica, il consiglio di fondazione presenta all'ATIOZ la richiesta di approvazione del trasferimento e/o della distribuzione prevista.

Documenti da presentare

- richiesta motivata
- contratto di trasferimento e/o verbale di delibera con piano di ripartizione debitamente firmato
- relazione di esperti, compresa la conferma del rispetto dei diritti e delle pretese dei beneficiari
- modello di lettera informativa ai beneficiari (assicurati attivi e pensionati)
- dichiarazione relativa a eventuali ricorsi e alla loro risoluzione

10. L'ATIOZ emana la decisione di approvazione del trasferimento e/o del piano di ripartizione (tassa CHF 5'000/CHF 6'000).
11. Il Consiglio di fondazione informa i beneficiari (assicurati attivi e pensionati) in merito alla decisione. Il termine per presentare ricorso decorre solo dopo tale informazione. Il Consiglio di fondazione comunica all'ATIOZ la data dell'informazione.
12. Alla scadenza del termine di ricorso, l'ATIOZ informa il Consiglio di fondazione della crescita in giudicato della decisione.
13. Il Consiglio di fondazione procede al trasferimento e/o la ripartizione tenendo conto del termine di blocco ai sensi dell'art. 745 CO.

III. Fase finale

14. L'ufficio di revisione verifica e conferma la corretta esecuzione del trasferimento e/o della distribuzione, nonché la perdita di patrimonio (nella relazione dell'ufficio di revisione).
15. Per gli istituti di previdenza registrati: il Consiglio di fondazione deve compilare e firmare il modulo «Richiesta di cancellazione dal registro/relazione finale» (disponibile all'indirizzo www.atioz.ch).
16. Il consiglio di fondazione presenta all'ATIOZ la richiesta di cancellazione dal registro di commercio e, se del caso, di approvazione del rapporto finale e di cancellazione dal registro della previdenza professionale.

Documenti da presentare

- bilancio finale di liquidazione revisionato (bilancio, conto economico e allegato), con relazione dell'ufficio di revisione e verbale di approvazione del Consiglio di fondazione,
- prova della pubblicazione della diffida ai creditori nel FUSC,
- informazione dell'organo supremo sul risultato della diffida ai creditori,
- per gli istituti di previdenza registrati: modulo firmato «Richiesta di cancellazione dal registro/relazione finale»,
- eventualmente conferma dell'ufficio di revisione che la distribuzione dei fondi liberi poteva avvenire già tre mesi dopo la scadenza dell'invito ai creditori (art. 745 cpv. 3 CO).

17. L'ATIOZ emette la decisione di cancellazione e, se del caso, di radiazione dal registro (tassa di approvazione del rapporto finale e di radiazione dal registro CHF 1'000).
18. Dopo la crescita in giudicato della decisione e il pagamento di tutte le spese, ATIOZ richiede al registro di commercio di cancellare l'istituto di previdenza. Gli istituti di previdenza registrati vengono inoltre cancellati dal registro della Previdenza professionale.

Informazioni generali

Le tasse indicate si applicano agli istituti di previdenza. Per gli istituti collettivi e comuni si applicano tasse più elevate. Un onere supplementare comporta un aumento delle tasse di cancellazione indicate.

Finché sono ancora disponibili fondi, l'istituto di previdenza è tenuto a presentare regolarmente una relazione (conto annuale revisionato ai sensi dell'art. 47 OPP 2). Il bilancio finale di liquidazione revisionato può riferirsi a un esercizio prolungato di al massimo 6 mesi. Dal bilancio finale di liquidazione devono risultare le operazioni effettuate dall'ultimo conto annuale ordinario.

La tassa di vigilanza annuale è dovuta anche nell'anno della decisione di cancellazione.

ATIOZ, settembre 2026